

Criteri di ammissibilità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi per compensare parzialmente la perdita di reddito e il costo sostenuto dall'allevatore che si è impegnato a "monticare" per almeno **70** giorni nell'anno di domanda almeno il **70%** dei capi bovini di sesso femminile di età compresa tra i 7 mesi e i 3 anni o fino al primo parto, detenuti continuativamente dal 1 gennaio almeno fino al 15 settembre dell'anno 2023.

Dalla base di calcolo del predetto rapporto percentuale sono esclusi i capi di età inferiore ai tre anni che hanno partorito nei primi nove mesi dell'anno 2023 qualora non siano stati portati in alpeggio, considerando che tale categoria di animali di norma non viene portata al pascolo per preservare il decorso della gravidanza.

2. Devono inoltre essere rispettate le vigenti regole in materia di condizionalità per le aziende agricole che aderiscono agli interventi dello Sviluppo rurale per l'anno 2023 ([Decreto Ministeriale n. 0147385 di data 9 marzo 2023](#) avente per oggetto: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale").

3. I pascoli dove alpeggiano i capi di bestiame soggetti all'aiuto devono fare riferimento a malghe per le quali i gestori hanno presentato domanda di adesione all'**Intervento SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti - Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali - del nuovo Piano Strategico nazionale della PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 per l'anno 2023.** ([deliberazione GP 875/2023](#))

4. Negli alpeggi interessati alla monticazione del bestiame deve infine essere garantito il rispetto degli *impegni previsti* per l'intervento **SRA8 - ACA8 - Azione 8.3** ([deliberazione GP 875/2023](#)): e pertanto la liquidazione dell'aiuto è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria di tali domande presentate per l'anno 2023.

5. I pascoli dove alpeggiano i capi di bestiame soggetti all'aiuto devono essere ubicati sul territorio della provincia di Trento. Sono ammessi i pascoli ricadenti nei territori extra provinciali purché le malghe siano di proprietà di Comuni o ASUC della provincia di Trento.